

## Avvallo e il significato del suo utilizzo

**Autore:** Alessandra Concas

**In:** Diritto civile e commerciale

L'**avvallo** è un tipo di garanzia a copertura di un'obbligazione contratta da altri.

È espressa con una sottoscrizione, attraverso l'apposizione della firma in calce al documento, con il quale si garantisce il pagamento di un assegno o di una cambiale.

È una **garanzia cartolare** del pagamento che risulta dovuto in base al titolo di credito e viene assunta dal garante con la firma apposta sul titolo e preceduta dalla formula "per avallo" o altra equivalente.

### Natura giuridica dell'avallo

La **natura cartolare di questa garanzia** è evidente nel fatto che il garante è obbligato nello stesso modo di chi è tenuto al pagamento in forza del titolo.

Nonostante l'autonomia, la rilevanza della causa di garanzia dell'obbligazione dell'avallante porta a una limitata accessorietà.

L'avallante non è l'obbligato principale e può opporre al creditore cartolare la nullità dell'obbligazione garantita.

La giurisprudenza ritiene anche che l'avallante possa opporre le cause di estinzione proprie dell'obbligazione garantita.

L'avallo è una **garanzia personale tipica**.

La sua autonomia, vale a dire il suo essere valida nonostante un'eventuale invalidità dell'obbligazione garantita, la differenzia dalla fideiussione.

A norma dell'**articolo 37 del Regio Decreto 14 dicembre 1933 n. 1669**, la cosiddetta legge cambiaria, l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato concesso.

In relazione alla natura cartolare della garanzia, l'obbligazione non può essere sottoposta a condizione e l'avallante risponde nei confronti di ogni successivo portatore della cambiale al pari dell'avallato, vale a dire in via principale, quando assume la garanzia dell'emittente, o in via di regresso, quando assume a garanzia del traente o di un girante.

## Requisiti dell'avallo

Il compito dell'**avallante** è soddisfare il diritto portato dal titolo in modo autonomo, senza opporre al creditore cambiario né le eccezioni di natura personale che eventualmente spettano all'avallato né il beneficio di escussione.

Una volta soddisfatta l'obbligazione cambiaria ed effettuato il pagamento della somma, l'avallante può esercitare i diritti relativi alla cambiale, oltre agli interessi e alle spese, nei confronti dell'avallato e dei soggetti cambiariamente obbligati verso di lui.

La dichiarazione di garanzia, che si esprime con la dicitura "avallo" o altre simili, si può apporre al momento dell'emissione della cambiale oppure successivamente, e deve essere fatto prima della scadenza dell'effetto.

A norma dell'articolo 36 della legge cambiaria, l'avallo deve indicare per chi è concesso.

Se l'avallante non indica l'avallato, l'avallo si ritiene dato per il traente in caso di cambiale tratta e per l'emittente in caso di cambiale propria.

L'obbligazione di garanzia sorge in relazione alla **sottoscrizione dell'avallante** sulla faccia anteriore del titolo di credito, a condizione che la sottoscrizione non sia del trattario, del traente o dell'emittente.

La firma dei soggetti, la quale sottoscrizione compare nella faccia anteriore della cambiale, si sottrae alla presunzione di avallo ed è considerata una firma di traenza, di emittenza e di accettazione.

### Volume consigliato

<https://www.diritto.it/avallo-e-il-significato-del-suo-utilizzo/>